



**PROVINCIA DI VERONA**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO  
UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA  
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E  
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI**

## Articolo 1

### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Provincia di Verona (di seguito "CUG" o "Comitato"), previsto dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

## Articolo 2

### Nomina e composizione del comitato

1. Il CUG è nominato con atto del segretario generale dell'Ente, ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale 24 marzo 2011, n. 38.
2. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato dalle/dai componenti designati/e da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettante/i componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il CUG include rappresentanze di tutto il personale appartenente all'amministrazione (dirigente e non dirigente).
3. Il Comitato si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno delle/dei componenti previsti, ferma restando la facoltà di nomina successiva. La mancata designazione dei supplenti non impedisce la legittima costituzione ed operatività del comitato.
4. I componenti supplenti partecipano alle riunioni del C.U.G. solo in caso di assenza del rispettivo componente effettivo, espressamente individuato in sede di nomina, mantenendone le medesime prerogative. Ogni componente supplente di nomina sindacale sostituisce il componente effettivo designato dalla medesima organizzazione. I componenti supplenti designati in rappresentanza dell'amministrazione sostituiscono solo i rispettivi componenti effettivi dalla stessa designati.
5. La/il presidente del CUG è nominata/o dall'Ente in aggiunta ai rappresentanti di cui al comma 1. La/il presidente è scelta/o tra le/gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione e deve possedere, oltre ad elevate capacità organizzative, una comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
6. La/il vicepresidente del Comitato è scelta/o dai componenti di parte sindacale al loro interno, con voto palese e a maggioranza assoluta dei voti, entro la seconda riunione valida del C.U.G.
7. Le/i componenti del Comitato rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

## Articolo 3

### Dimissioni e surrogazione

1. Nel caso di dimissioni di un componente effettivo subentra il componente supplente designato in sua sostituzione.
2. Il Presidente dimissionario può manifestare la volontà di far parte del Comitato in qualità di componente effettivo, nel caso in cui vi sia un posto vacante tra i componenti nominati in rappresentanza dell'Ente.
3. Le dimissioni vanno presentate per iscritto al protocollo dell'Ente, indirizzate al C.U.G. ed al servizio risorse umane.
4. Il servizio risorse umane richiede alle organizzazioni sindacali le nuove designazioni. Il segretario generale può provvedere in qualsiasi momento alle nomine che si rendano necessarie per reintegrare il numero dei rappresentanti dell'Ente ovvero del nuovo Presidente.

5. La risoluzione del rapporto di lavoro con la Provincia di Verona comporta le dimissioni da componente del Comitato.

#### Articolo 4 Compiti del Comitato

1. Il Cug esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandata che, ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del citato decreto legislativo n. 165/2001 (così come introdotto dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183), sono quelle che la legge, i contratti collettivi o altre disposizioni in precedenza demandavano ai Comitati per le pari opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing oltre a quelle indicate nella norma citata e, a titolo esemplificativo, elencate al punto 3.2. della direttiva 4 marzo 2011 sottoscritta dal ministro per la Pubblica Amministrazione e per le Pari Opportunità.

#### Articolo 5 Attribuzioni della/del Presidente

1. La/il Presidente del C.U.G.:
  - rappresenta il Comitato, cura e mantiene i rapporti con l'amministrazione;
  - convoca e coordina le attività del Comitato;
  - nomina la/il Segretario/o tra i componenti effettivi dello stesso.
  - redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro-mobbing. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi:
    - dall'amministrazione e dal datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
    - dalla relazione redatta dall'amministrazione ai sensi della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante "misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche"

La relazione è trasmessa al presidente della Provincia, al Segretario generale e al Servizio risorse umane.
2. In caso di assenza o impedimento del/della Presidente, le relative funzioni sono svolte dalla/dal Vicepresidente.

#### Articolo 6 Funzionamento del Comitato

1. La/il Presidente convoca il C.U.G. almeno quattro volte all'anno. Nei casi previsti dall'articolo 10, comma 2, del presente regolamento, il Comitato è tenuto a riunirsi entro tre giorni. Ulteriori convocazioni possono essere effettuate su richiesta di almeno un terzo dei componenti effettivi
2. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica, almeno tre giorni lavorativi prima della data stabilita, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ed è indirizzata a tutti i componenti effettivi e supplenti del C.U.G., ai dirigenti/responsabili dei servizi di appartenenza dei componenti, al Segretario generale ed al servizio risorse umane.

3. I componenti effettivi comunicano alla/al Presidente ed alla/al rispettiva/o supplente l'impossibilità a partecipare alla seduta.
4. Le riunioni del Comitato si svolgono in orario di servizio fino alla concorrenza di n. 24 ore pro-capite. Ciascun partecipante è tenuto a dare comunicazione preventiva dell'assenza dall'ordinario servizio, tramite lo Sportello del dipendente. Le riunioni possono essere svolte anche fuori dall'orario di servizio. In nessun caso, il tempo trascorso in riunione può costituire orario straordinario.
5. Per l'espletamento delle proprie attività il C.U.G. è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora alla riunione prenda parte un numero inferiore di componenti, il Comitato potrà operare solo con funzioni istruttorie.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese. In caso di parità prevale il voto della/del Presidente.
7. Le integrazioni all'ordine del giorno possono essere inserite sempre a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese.
8. Dei lavori del C.U.G. è redatto verbale, sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretaria/o. Il verbale viene approvato nella seduta successiva e trasmesso al Segretario generale ed al Servizio risorse umane.

#### Articolo 7

##### Attribuzioni della/del segretaria/o del Comitato

1. La/il Segretaria/o del C.U.G. si occupa di:
  - predisporre il verbale delle sedute del Comitato;
  - assistere il/la Presidente nella predisposizione tecnica di documenti, deliberazioni, illustrazioni di iniziative.

#### Articolo 8

##### Dotazioni strumentali

1. Per pubblicizzare e valorizzare i risultati del lavoro svolto dal C.U.G., l'amministrazione mette a disposizione sul proprio sito web una apposita area dedicata alle attività del Comitato, periodicamente aggiornata a cura dello stesso, nonché una casella di posta elettronica accessibile al Presidente e al Vice Presidente del Comitato, cui possa rivolgersi ciascun dipendente provinciale.

#### Articolo 9

##### Segretezza e rispetto della privacy

1. I componenti del Comitato, nello svolgimento delle proprie funzioni, sono tenuti al rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali.

#### Articolo 10

##### Rapporti con l'amministrazione

1. Il Comitato può richiedere informazioni scritte e documenti inerenti le materie di competenza ed utili allo svolgimento delle proprie attività alla direzione generale che, valutata la pertinenza, rilascia entro 45 giorni avvalendosi delle strutture interessate.
2. L'Amministrazione trasmette anche al Comitato le informazioni preventive che, ai sensi della normativa vigente, è tenuta a trasmettere alla rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) e alle

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 2, comma 2 del presente regolamento. Ricevuta l'informazione, il CUG esprime parere non vincolante entro i successivi cinque giorni. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso positivamente. Il parere, in qualsiasi modo espresso, sarà presentato al tavolo del confronto eventualmente attivato dai soggetti sindacali sopra indicati.

3. Il C.U.G. collabora con l'Amministrazione per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere, e nell'intento di individuare tutti i fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo.
4. Le modalità di consultazione con i responsabili della prevenzione e sicurezza e/o con il medico competente sono definite e formalizzate congiuntamente.

#### Articolo 11 Modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato alla Giunta Provinciale.
2. Le modifiche al presente regolamento sono adottate dalla Giunta Provinciale previa acquisizione del parere del C.U.G.
3. Le proposte di modifica del regolamento provenienti dal Comitato devono essere dallo stesso approvate con deliberazione ottenente il voto favorevole dei 2/3 dei componenti effettivi.

#### Articolo 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento e le successive modifiche successive apportate ai sensi del precedente articolo 11, entrano in vigore il giorno di adozione della deliberazione di Giunta provinciale.